

EUROVITA

Valore alle tue prospettive

Eurovita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Edizione giugno 2019

Condizioni di Assicurazione

EUROVITA 50&50 COUPON

Contratto di assicurazione mista a prestazioni rivalutabili
ed erogazione di cedole annuali e Unit Linked,
a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 28 giugno 2019

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
PREMESSA	1
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.	1
ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	1
ART. 3 - RISCHIO MORTE	1
ART. 4 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO	2
ART. 5 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO	2
ART. 6 - BENEFICIARI	2
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 8 - PREMI	3
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. 10 - COSTI	3
ART. 11 - PRESTAZIONI ASSICURATE	4
ART. 12 - RIVALUTAZIONI	5
ART. 13 - RISCATTO	5
ART. 14 - OPZIONI CONTRATTUALI	6
ART. 15 - PRESTITI	7
ART. 16 - FONDI DISPONIBILI	7
ART. 17 - ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE	7
ART. 18 - CICLO DI SOTTOSCRIZIONE	7
ART. 19 - SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO (SWITCH)	7
ART. 20 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	7
ART. 21 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	9
ART. 22 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	9
ART. 23 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE	9
ART. 24 - PUBBLICAZIONI DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE	9
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA EURORIV	11
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO OPPORTUNITA' CRESCITA	14
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO MAXIMUM	18
Allegato 1 - INFORMATIVA PRIVACY	21
Allegato 2 - INFORMATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI	25
GLOSSARIO	1

PAGINA BIANCA

Contratto di assicurazione mista a prestazioni rivalutabili ed erogazione di cedole annuali (cod. tariffa PU0279) e Unit Linked (cod. tariffa PU0352), a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi

PREMESSA

Il presente contratto è un'assicurazione mista che prevede il pagamento ai Beneficiari designati nel Documento Contrattuale dal Contraente del capitale previsto alla scadenza contrattuale e di cedole annuali di ammontare pari alla rivalutazione maturata in caso di vita, e prima della scadenza contrattuale in caso di morte dell'Assicurato.

ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da Eurovita S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dall'Assicurato e dal Contraente nel Documento Contrattuale nella lettera di conferma di investimento dei premi e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:

- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;
- quando non esiste malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

ART. 3 - RISCHIO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Eurovita, a parziale deroga dell'art. 11 (Prestazioni Assicurate) liquiderà ai Beneficiari la sola riserva matematica, qualora il decesso dell'Assicurato:

- avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto**
- avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;**
- sia causato da:**
 - **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
 - **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
 - **suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto;**
 - **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - **qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;**
 - **in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;**
 - **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.**

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato derivi da:

- infortunio, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

ART. 4 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto il Documento Contrattuale - unitamente all'Assicurato se persona diversa - il contratto è concluso nel momento in cui il premio è corrisposto ad Eurovita che provvede, per la parte relativa alla gestione unit, all'investimento nel Fondo Interno prescelto, OPPORTUNITA' CRESCITA o MAXIMUM.

La data di decorrenza coincide con il mercoledì della settimana successiva a quella a quella della data d'incasso del premio.

L'età contrattuale dell'Assicurato alla decorrenza del contratto dovrà essere compresa tra 18 e 85 anni.

ART. 5 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione, inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

La revoca della Proposta pervenuta all'Impresa successivamente alla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà comunque considerata valida.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita provvede a restituire al Contraente il premio eventualmente già pagato.

Il Contraente può altresì recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Impresa.

Nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ivi compresi i giorni necessari all'Intermediario per recapitare la documentazione presso l'Impresa stessa, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della polizza, un importo pari al premio iniziale, incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle quote del fondo (rispetto al suo valore alla data di decorrenza), al netto delle spese di emissione di cui all'art. 10, individuate e quantificate in 50 Euro. Il giorno utile per la rilevazione del valore della quota sarà il mercoledì della settimana successiva alla data di richiesta.

ART. 6 - BENEFICIARI

Il Contraente designa uno o più Beneficiari della prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, uno o più Beneficiari in caso di morte dello stesso anteriormente a tale data e uno o più Beneficiari cui Eurovita liquiderà la rivalutazione del capitale investito (cedole annue).

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente;
- quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto ad Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta ad Eurovita oppure con testamento recante l'espressa indicazione della polizza.

Ai sensi dell'art. 1920 del c.c. i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Nel caso di premorienza dei Beneficiari, subentrano come Beneficiari in pari quota i loro eredi legittimi. Resta ferma anche in tal caso la facoltà del Contraente di modificare o revocare tale designazione nei limiti ed alle condizioni previste dal presente articolo.

Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è fissata in dieci anni dalla data di decorrenza indicata nel contratto, ferma restando la possibilità di differimento della scadenza contrattuale, prevista dal successivo art. 14.

ART. 8 - PREMI

All'atto della sottoscrizione della polizza il premio viene ripartito al 50% tra le due diverse tipologie d'investimento: la Gestione Interna Separata EURORIV e uno dei due Fondi disponibili, OPPORTUNITA' CRESCITA o MAXIMUM. Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico anticipato di importo non inferiore a 10.000 Euro.

Il Contraente, a partire dal secondo mese dalla data di decorrenza del contratto, ha facoltà di versare premi unici aggiuntivi d'importo non inferiore a 5.000 Euro, che incrementano il capitale investito.

Il cumulo dei premi (iniziale e aggiuntivi) non potrà essere superiore a 1.000.000 Euro per singolo Contraente.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata nell'interesse di tutti gli Assicurati se l'importo massimo del cumulo dei premi (iniziali o aggiuntivi) versati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, in un periodo di osservazione di dodici mesi coincidente con l'anno solare, supera l'ammontare di euro 20.000.001, l'Impresa si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di effettuare l'investimento.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente e, a seconda dell'Intermediario di riferimento, i premi possono essere versati tramite assegno non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A. o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita.

Non è ammessa retrodatazione della valuta. La data di pagamento è quella di valuta del versamento, purché Eurovita abbia l'effettiva disponibilità della somma.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per:

- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell'Assicurato;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale: il contratto è riscattabile a partire dal secondo giorno di entrata in vigore del contratto;
- scadenza (salvo esercizio dell'opzione di differimento di cui al successivo art. 14).

Il contratto estinto non può più essere riattivato.

La risoluzione del contratto per mancato pagamento della prima annualità non trova applicazione in questa tipologia contrattuale a premio unico anticipato.

ART. 10 - COSTI

Sul premio unico iniziale è applicata una spesa fissa di 50 Euro ridotta a 30 Euro per ogni eventuale premio aggiuntivo.

Su ciascuna operazione di riscatto, totale o parziale, viene prelevato un importo fisso pari a 50 Euro.

Su ciascuna liquidazione annuale effettuata da Eurovita per il pagamento delle cedole non vengono applicati costi.

In caso di riscatti, totali o parziali, di importi particolarmente elevati si rinvia a quanto previsto all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

Dal rendimento della gestione patrimoniale "EURORIV" vengono prelevati i seguenti costi:

Descrizione costi	Importi percentuali
Rendimento trattenuto da Eurovita	1,40 punti percentuali (*)

(*) di tale importo percentuale una quota parte è destinata a finanziare le spese correnti di gestione amministrativa e finanziaria del contratto.

Dal Fondo Unit viene prelevata la commissione di gestione indicata nella seguente tabella:

Descrizione costi	Fondo Opportunita' Crescita	Fondo MAXIMUM
Commissione di gestione applicata dall'Impresa su base annua	1,80%	1,85%

Il costo della maggiorazione in caso di morte è compreso nei costi delle gestioni.

ART. 11 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato:

- capitale investito nella Gestione EURORIV: alla scadenza contrattuale è prevista la corresponsione del capitale assicurato in vigore alla data di scadenza ai Beneficiari designati nel Documento Contrattuale dal Contraente.
- capitale investito nel Fondo Unit: l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati nel Documento Contrattuale dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data di scadenza, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di scadenza, completa della documentazione prevista.

b) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:

- capitale investito nella Gestione EURORIV: in qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale avvenga il sinistro, è previsto il pagamento del capitale assicurato in vigore alla data del decesso ai Beneficiari designati nel Documento Contrattuale dal Contraente.
- capitale investito nei Fondi Unit: l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati nel Documento Contrattuale dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data del decesso, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista, con le seguenti maggiorazioni:
 - Euro 5.000 se l'età al decesso è inferiore o uguale a 70 anni;
 - 1% del controvalore delle quote se l'età al decesso è superiore a 70 anni.

Il **capitale assicurato** è pari alla somma dei capitali investiti (derivanti dal premio iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi) rivalutati al 31/12 di ogni anno fino alla data dell'evento, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Il **capitale investito** è pari alla somma dei premi versati al netto dei costi indicati all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

* * *

Relativamente al capitale investito nella *Gestione Separata EURORIV*, la rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURORIV 1,40 punti percentuali.

Eurovita garantisce che il capitale assicurato corrisposto alla data di scadenza, di decesso dell'Assicurato, di riscatto o di erogazione della cedola annuale, non sarà inferiore al capitale investito rivalutato al tasso minimo garantito dello 0,50% annuo composto per i primi 3 anni di durata del contratto. Trascorso tale periodo la misura annua minima di rivalutazione è pari a zero.

Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non a scadenza, in caso di riscatto, decesso dell'Assicurato, erogazione della cedola annuale. Il contratto non prevede quindi un consolidamento periodico di rendimento minimo, ma solo al verificarsi degli eventi suddetti.

ART. 12 - RIVALUTAZIONI

Il 31/12 di ogni anno, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine Eurovita gestisce separatamente attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della GESTIONE EURORIV, riportato nelle presenti Condizioni di Assicurazione,

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).

a) Misura della Rivalutazione

Eurovita determina entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il beneficio finanziario da attribuire ai contratti, ottenuto sottraendo al rendimento annuo di cui al punto 4 del Regolamento 1,40 punti percentuali.

Per rendimento annuo si intende quello calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza anniversaria del contratto.

Per questo contratto, la rivalutazione annuale del capitale assicurato viene effettuata il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento al tasso realizzato dalla Gestione EURORIV nei dodici mesi che precedono il mese di novembre. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data dell'evento, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Euroriv.

Viene comunque garantito che il capitale assicurato liquidato al momento della risoluzione del contratto per scadenza, decesso dell'Assicurato, riscatto o erogazione della cedola annuale, non sarà inferiore al capitale investito rivalutato al tasso minimo garantito pari allo 0,50% annuo composto per i primi 3 anni di durata del contratto. Trascorso tale periodo la misura annua minima di rivalutazione è pari a zero.

Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non a scadenza, o in caso di riscatto, o in caso di decesso dell'Assicurato, o in caso di erogazione della cedola annuale. Il contratto non prevede quindi un consolidamento periodico di rendimento minimo, ma solo al verificarsi degli eventi suddetti.

b) Modalità della rivalutazione

Il 31/12 di ogni anno, Eurovita rivaluta il capitale assicurato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

La rivalutazione è calcolata, al 31/12 di ogni anno, come di seguito descritto:

- per un anno intero sul capitale assicurato rivalutato al 31/12 dell'anno precedente;
- proporzionalmente alla frazione di anno che intercorre tra la data del versamento e il 31/12 dello stesso anno del versamento, per ciascun capitale investito riferito ai premi aggiuntivi versati nell'anno di riferimento.

L'importo corrispondente alla rivalutazione maturata viene liquidato ai Beneficiari designati dal Contraente sotto forma di cedola annua.

Il capitale rivalutato terrà conto di eventuali riscatti parziali intervenuti nel corso dell'anno.

Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate pro-rata temporis in base al regime finanziario dell'interesse composto.

ART. 13 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile sia totalmente che parzialmente, su richiesta del Contraente, a partire dal secondo giorno dalla data di decorrenza del contratto. La richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente dovrà essere inviata direttamente all'Impresa, con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria direttamente a Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano, unitamente a tutti i documenti necessari per la liquidazione.

- Liquidazione cedole annuali -

Ad ogni ricorrenza anniversaria la rivalutazione maturata, determinata secondo le modalità descritte all'art.12, viene liquidata ai Beneficiari sotto forma di cedola. Non sono previsti costi aggiuntivi per l'erogazione della cedola.

- Riscatto Totale -

Il valore di riscatto totale viene calcolato per le due tipologie di gestione finanziaria come segue:

- per la componente investita nella *Gestione Separata EURORIV* il valore di riscatto totale è pari all'importo del capitale garantito al 31/12 dell'anno precedente rivalutato fino alla data della richiesta scritta del riscatto, compresa l'eventuale frazione di anno trascorsa. Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente al 31/12 dell'anno precedente, il capitale investito viene rivalutato per il numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto. L'importo così calcolato terrà conto di eventuali riscatti parziali effettuati successivamente al 31/12 dell'anno precedente. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore del riscatto totale è pari al capitale investito maggiorato del rateo di cedola alla data richiesta.

- per la componente investita nel Fondo Interno prescelto, *OPPORTUNITA' CRESCITA* o *MAXIMUM*, il valore lordo di riscatto totale è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto (al netto di eventuali quote riscattate) per il valore unitario della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricezione di tutta la documentazione prevista (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo).

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.

- Riscatto Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 10.000 Euro. Il capitale da liquidare verrà prelevato proporzionalmente dalle due tipologie di investimento.

A seguito del riscatto parziale, per la parte relativa alla Gestione Separata il capitale che residua viene determinato riproporzionando la prestazione maturata in base all'importo riscattato parzialmente; per la parte relativa al Fondo Interno Assicurativo il capitale investito verrà diminuito delle quote riscattate.

Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporta un costo di 50 Euro.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata nell'interesse di tutti gli Assicurati, se l'importo massimo del cumulo dei riscatti (parziali o totali) effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, in un periodo di osservazione di dodici mesi coincidente con l'anno solare, supera l'ammontare di euro 25.000.001 e il periodo di permanenza nella Gestione Separata è inferiore ai cinque anni, le penali di riscatto, se previste contrattualmente, vengono incrementate del 50%, con il minimo dell'1%.

ART. 14 - OPZIONI CONTRATTUALI

Differimento a scadenza

Alla scadenza contrattuale l'Impresa si riserva la facoltà di consentire il differimento del contratto con le modalità che verranno stabilite al momento del differimento stesso. La comunicazione viene inviata dall'Impresa almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto ed entro trenta giorni dalla scadenza il Contraente può chiedere il differimento mediante comunicazione scritta inviata a Eurovita. Al 31 dicembre di ogni anno il capitale complessivamente garantito investito nella Gestione Separata viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite al momento del differimento e liquidato sotto forma di cedola. Durante il periodo di differimento il Contraente può chiedere in qualsiasi momento la corresponsione totale o parziale del capitale maturato, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste nell'art. 13.

In caso di riscatto totale sarà corrisposto un valore pari alla somma dei seguenti due importi:

- per la componente investita nella Gestione Separata EURORIV il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente garantito rivalutato fino alla data della richiesta. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la rivalutazione annuale successiva alla data di richiesta del riscatto, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione EURORIV, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite all'epoca del differimento;
- per la componente investita nel Fondo Interno prescelto, *OPPORTUNITA' CRESCITA* o *MAXIMUM*, il valore

lordo di riscatto totale è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto (al netto di eventuali quote riscattate) per il valore unitario della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione di tutta la documentazione prevista (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo).

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.

ART. 15 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 16 - FONDI DISPONIBILI

Al presente contratto sono collegati i Fondi Interni OPPORTUNITA' CRESCITA e MAXIMUM, con gestione dinamica degli attivi la cui denominazione, disciplina e regola di determinazione delle quote sono contenute nell'apposito regolamento che forma parte integrante del presente contratto.

Eurovita si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Contraente ulteriori Fondi su cui trasferire il controvalore delle quote accumulato. Le caratteristiche e i regolamenti dei nuovi Fondi saranno comunicati preventivamente ai Contraenti.

ART. 17 - ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

La conversione del premio per la determinazione del numero di quote da attribuire all'Assicurato avviene alla data di decorrenza (mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della polizza; nel caso in cui tale giorno risulti festivo, sarà considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo), dividendo la parte di premio destinata al Fondo Interno prescelto al netto dei costi (di cui all'art. 10) per il valore unitario della quota del Fondo stesso alla medesima data.

Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote comunica al Contraente le informazioni relative al premio lordo versato e a quello investito, alla data di decorrenza della polizza e al numero delle quote del Fondo prescelto attribuite, al loro valore unitario e al giorno cui tale valore si riferisce.

ART. 18 - CICLO DI SOTTOSCRIZIONE

Ciascun ciclo di sottoscrizione va dal lunedì al venerdì. Del ciclo di sottoscrizione fanno parte tutte le operazioni (premi unici iniziali e versamenti aggiuntivi) pervenute alla società nell'intervallo anzi detto. L'investimento dei premi relativi a contratti rientranti nel suddetto ciclo di sottoscrizione avviene il mercoledì immediatamente successivo. Se tale giorno coincide con un giorno festivo, l'investimento è rimandato al primo giorno lavorativo successivo.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO (SWITCH)

Il Contraente ha la possibilità di effettuare switch a partire da sei mesi dalla data di decorrenza con il trasferimento totale delle quote da un fondo unit all'altro.

Le operazioni di trasferimento inerenti il disinvestimento o investimento nel fondo Interno, vengono effettuate il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della richiesta. Eurovita, dopo aver eseguito il trasferimento, comunica per iscritto al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata. L'operazione di switch comporta il ricalcolo delle quote accumulate nel Fondo, sulla base del loro valore unitario, alla data di riferimento.

E' possibile effettuare fino a due switch annuali. Le operazioni sono gratuite.

ART. 20 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di riscatto totale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto dal Contraente in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente, per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
 - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione all'attività d'impresa o meno;

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Contraente, firmata dallo stesso;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di riscatto parziale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto dal Contraente in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione con firma autenticata da un Pubblico Ufficiale che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione dell'importo lordo richiesto;
 - indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
 - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione alle attività d'impresa o meno;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Contraente, firmata dallo stesso;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di scadenza:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto da tutti i Beneficiari della polizza in presenza dell'Intermediario e modulo ELENCO BENEFICIARI, nel caso in cui fossero diversi dal Contraente o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari, che deve riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
 - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione ad attività d'impresa o meno;
- se il Beneficiario è diverso dall'Assicurato: certificato di esistenza in vita dell'Assicurato non antecedente la data di scadenza della polizza o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- in caso di Beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di sinistro:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto da tutti i Beneficiari caso morte della polizza in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;

- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- se esiste il testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato;
- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela;
- in caso di Beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Solo per tariffe di puro rischio ovvero con garanzia caso morte:

- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario;
- in caso di decesso per incidente: verbale dell'Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell'incidente e chiusura delle indagini.

Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente.

Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi legali.

ART. 21 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi che comportano o possono comportare la riduzione o l'estinzione dei crediti derivanti dal contratto (es: recesso, riscatto, liquidazione, switch) richiedono il preventivo assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Eurovita esegue il pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, ai sensi dei predetti istituti, nei termini indicati all'art. 20, una volta e sempreché siano stati adempiuti gli obblighi di identificazione della clientela di cui alla normativa in materia antiriciclaggio.

Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell'Intermediario.

ART. 22 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 23 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010.

ART. 24 - PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

I valori unitari delle quote dei Fondi OPPORTUNITA' CRESCITA e MAXIMUM sono pubblicati giornalmente sul quotidiano "MF Milano Finanza" e sono consultabili nel sito di Eurovita www.eurovita.it.

Eurovita si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali valori previo avviso al Contraente. Eurovita comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, qualora gli elementi essenziali del contratto subiscano variazioni a seguito della sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Eurovita si impegna inoltre a comunicare annualmente le informazioni relative a:

- numero di quote assegnate al contratto

- controvalore delle quote
- dettaglio dei premi versati e investiti
- numero e controvalore delle quote trasferite o di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento
- valore maturato della prestazione.

Eurovita a richiesta del Contraente, si impegna a fornire con sollecitudine e, comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Il Contraente ha diritto inoltre a richiedere l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA EURORIV

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione

1. Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Eurovita S.p.A. (definita anche "Compagnia"), denominata "Euroriv" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP) e da sue successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente regolamento della gestione separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della compagnia ed è stato trasmesso all'IVASS in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.

2. Valuta di denominazione

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

3. Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La Gestione Separata "Euroriv" si pone come obiettivo il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, qualità, redditività e liquidità degli investimenti volto a correlare gli investimenti con la struttura degli impegni nei confronti degli assicurati e mantenere nel contempo un portafoglio titoli in grado di garantire stabilità e continuità ai rendimenti, tenendo conto del contesto dei mercati finanziari.

La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati, nell'ambito della mutualità tipica delle gestioni separate, attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. A tal fine sono inoltre stabiliti limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico contraente sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle condizioni generali di polizza.

Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale attività nel rispetto delle Linee Guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche approvate dal proprio Organo Amministrativo e improntate a una sana e prudente gestione.

3.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse

Il portafoglio della Gestione Separata è rappresentato principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in Euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili dalla normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria le scelte di investimento sono basate sulle aspettative di mercato e sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio in modo che queste risultino coerenti, sotto il profilo della loro natura, durata e liquidità, con le attese di uscita sul portafoglio polizze.

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento, calcolati in relazione al valore totale del patrimonio della Gestione Separata:

- Strumenti di debito governativi o di enti sovranazionali (ed altri valori assimilabili, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICR): nessun limite
- Strumenti di debito non-governativi (ed altri valori assimilabili, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICR): massimo 60%
- Depositi bancari: massimo 10%
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese l'investimento indiretto tramite quote di OICR): massimo 10%
- Altri strumenti finanziari (tra cui fondi Immobiliari, di Private Debt/Loans, di Private Equity, di Infrastrutture, Hedge Funds): massimo 20%

Gli investimenti esposti al rischio cambio saranno contenuti entro il 5% del valore totale del patrimonio della Gestione Separata.

Gli investimenti hanno come area geografica di riferimento prevalente l'area Euro. L'esposizione in strumenti aventi come riferimento area geografiche diverse dall'Euro dovrà essere contenuta entro il limite del 30%.

3.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto d'interessi

Nel caso sussista una situazione di conflitto di interesse nell'attività di investimento, la Compagnia assicura che l'operazione sia effettuata nel miglior interesse degli assicurati ed aventi diritto. In relazione alle modalità per

identificare e gestire tali situazioni la compagnia si è dotata di una specifica "Politica di gestione dei conflitti di interesse".

Gli investimenti rientranti nell'ambito delle operazioni infragruppo sono regolati da specifica deliberazione dell'organo amministrativo e sono ammessi nel limite massimo del 2% del patrimonio complessivo.

3.3 Impiego di strumenti finanziari derivati

Non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

L'investimento in strumenti derivati di copertura sarà possibile fino ad un massimo del 100%, mentre le operazioni in strumenti derivati finalizzati alla gestione efficace del portafoglio fino ad un massimo del 5%.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.

4. Valore delle attività della Gestione Separata

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa.

La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico segmento di clientela.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

5. Spese ed oneri a carico della Gestione Separata

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata e dai compensi dovuti alla Società di Revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

6. Rendimento della Gestione Separata

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento, inteso come esercizio amministrativo della Gestione Separata "Euroriv", decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendimento annuo della Gestione Separata "Euroriv" si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione di competenza dell'esercizio alla giacenza media delle attività della Gestione stessa. Il rendimento della gestione separata beneficerà di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Eurovita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Per risultato finanziario della Gestione Separata "Euroriv" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio conseguiti dalla stessa Gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata "Euroriv".

Il valore di iscrizione nella Gestione Separata di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività relative alla Gestione Separata, per l'attività di verifica contabile - di cui al successivo paragrafo 7 - ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Per giacenza media delle attività della Gestione Separata "Euroriv" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della Gestione Separata "Euroriv".

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata "Euroriv". La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

7. Verifica contabile della Gestione Separata

La Gestione Separata "Euroriv" è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta nel Registro previsto dalla normativa vigente. In particolare sono certificati:

- a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione stessa conformemente a quanto disposto dal presente regolamento, nonché dalla normativa primaria e secondaria di settore in materia di investimenti;

- b) la conformità alla normativa di settore dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;
- c) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osservazione (di cui al precedente paragrafo 6);
- d) l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dalla Compagnia alla stessa data;
- e) la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata alle disposizioni di settore.

8. Fusione o scissione della Gestione Separata

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione o di adeguatezza dimensionale, senza addurre danno alcuno all'Assicurato e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento prescelti, potrà procedere alla fusione/scissione della Gestione Separata "Euroriv" con/in altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all'Assicurato contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione/scissione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione.

La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Assicurato, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata presso la Gestione derivante dalla fusione/scissione.

9. Modifiche al Regolamento della Gestione Separata

La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarne i contenuti alla sopravvenuta normativa primaria e secondaria o a seguito di mutati criteri gestionali con esclusione, in quest'ultimo caso, di applicazione di modifiche meno favorevoli per l'Assicurato.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

"Opportunità Crescita"

1. ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Eurovita S.p.A. ha istituito, secondo le modalità previste dal presente regolamento, un Fondo interno, denominato in euro. Il Fondo è denominato OPPORTUNITA' CRESCITA, di seguito "Fondo".

Il Fondo è orientato verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (inclusi strumentari monetari e obbligazionari a breve termine) di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta. Il fondo, caratterizzato al momento della redazione del presente regolamento da un profilo di rischio medio, ha come finalità, su un orizzonte di lungo periodo, la graduale crescita del valore degli investimenti.

Il Fondo è a capitalizzazione di proventi.

Il Fondo costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di altri Fondi dalla stessa gestiti.

Al Fondo possono partecipare persone fisiche e persone giuridiche attraverso la sottoscrizione delle polizze emesse dalla Compagnia e collegate allo stesso, in base alle condizioni contrattuali.

Il valore del patrimonio del Fondo non può risultare inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche qualora ne ravvisasse l'opportunità, nell'ottica di ottimizzare l'efficienza anche in termini di costi gestionali senza, tuttavia, addurre alcun danno economico al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili d'investimento del presente Regolamento. L'operazione di fusione sarà realizzata a valori di mercato attribuendo ai contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultimo valore unitario della quota rilevato all'ultima data disponibile precedente la fusione.

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare, su un orizzonte di lungo periodo, l'incremento dei capitali conferiti dagli Investitore- Contraenti mediante una gestione professionale del portafoglio.

Il grado di rischio del Fondo, come sopra riportato, dipende dalla composizione del portafoglio e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono investite le disponibilità del Fondo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

La Compagnia investe il patrimonio del Fondo in quote di OICR di diritto italiano e/o di diritto estero, armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, istituiti e gestiti da Società appartenenti al Gruppo ANIMA.

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia, da esercitare nell'interesse degli Investitore- Contraenti di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e di investire in qualsiasi strumento finanziario ammesso dalla normativa di settore.

La tipologia di gestione dei fondi è a benchmark, con stile di gestione attivo.

Benchmark fondo "Opportunita' Crescita":

15% MSCI Europe (convertito in Euro)*

25% JP Morgan GBI EMU (1-3Y)

15% JP Morgan GBI EMU

20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate

10% JP Morgan GBI Global (convertito in Euro)*

15% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

* *indice in dollari e convertito in euro al tasso di cambio usD Wm/reuters official Close mid (usEursP, www.wmcompany.com)*

Al fine di cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati e in relazione alla finalità del Fondo, sono realizzabili scostamenti anche rilevanti rispetto al benchmark.

3. CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO OPPORTUNITA' CRESCITA

Il Fondo investe in una gamma ampiamente diversificata di OICR di diritto italiano e/o di diritto estero, armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE, istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Anima.

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia, da esercitare nell'interesse degli Investitore- Contraenti di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e di investire in qualsiasi strumento finanziario ammesso dalla normativa di settore.

La composizione del fondo rispetterà i seguenti limiti:

	Minimo	Massimo
INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI (*)	70%	100%
INVESTIMENTI AZIONARI (*)	0%	30%
LIQUIDITÀ (**)	0%	20%

* Per "investimenti obbligazionari" si intende l'insieme di titoli obbligazionari, di oicr monetari e di oicr a principale contenuto obbligazionario. Per "investimenti azionari" si intende l'insieme di titoli di capitale, di oicr bilanciati e di oicr a principale contenuto azionario. Gli oicr flessibili saranno inclusi negli "investimenti obbligazionari" o negli "investimenti azionari" in funzione della rilevanza dell'esposizione azionaria.

** Il limite massimo delle disponibilità liquide può essere superato per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il fondo e gli strumenti finanziari in cui sono investiti gli OICR acquisiti dal fondo:

- sono denominati principalmente in Euro; sono previsti altresì investimenti espressi in Dollaro Statunitense, Yen Giapponese, Franco Svizzero, Sterlina Britannica ed altre divise di stati Europei e della zona del Pacifico;
- sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi Emergenti.

Gli strumenti obbligazionari in cui investe il fondo e gli strumenti obbligazionari in cui sono investiti gli OICR acquisiti dal fondo sono emessi da Stati sovrani, da organismi sovranazionali, nonché da emittenti societari. L'investimento in titoli con rating inferiore all'investment grade o privi di rating è residuale. Gli strumenti di capitale in cui investe il fondo e gli strumenti di capitale in cui sono investiti gli OICR acquisiti dal fondo sono emessi da società operanti in tutti i settori merceologici.

Gli OICR utilizzati non investono più del 10% delle proprie attività in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Il fondo interno può investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del fondo.

4. COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO

La costituzione delle quote del Fondo è effettuata da Eurovita in misura non inferiore agli impegni assunti settimanalmente mediante la sottoscrizione di Contratti di Assicurazione le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata da Eurovita in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti di Assicurazione le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il giorno della loro cancellazione.

5. GESTIONE DEL FONDO

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche d'investimento competono ad Eurovita, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La compagnia si avvale a tal fine del supporto di Anima SGR in qualità di advisor.

Eurovita, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a terzi deleghe gestionali, aventi ad oggetto anche l'intero patrimonio del Fondo stesso, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità di Eurovita, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere da soggetti delegati.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

6. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

La Compagnia determina al mercoledì di ogni settimana, il valore complessivo netto del Fondo Interno.

Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno è determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione (mercoledì salvo festività). Qualora il prezzo relativo alla giornata di valorizzazione non sia disponibile entro le ore 15.00 del giorno successivo (giovedì salvo festività), verrà utilizzato l'ultimo prezzo disponibile per lo strumento finanziario ai fini della determinazione del NAV.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività stesse si renda nuovamente disponibile.

Per gli attivi rappresentati da:

- quote di OICR si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg;
- titoli azionari si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg;
- titoli di stato e altre obbligazioni ordinarie quotate si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg;
- obbligazioni ordinarie non quotate si considera come prezzo di mercato il prezzo comunicato ad Eurovita dall'Ente Emittente.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del fondo

Il valore della quota è calcolato dividendo l'ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di cui al successivo punto 8, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di calcolo.

L'impresa di assicurazione non attribuisce al fondo interno eventuali crediti di imposta.

Il valore iniziale della quota al momento della costituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro.

Il valore unitario delle quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato sul sito internet della Compagnia www.eurovita.it e sul quotidiano "MF Milano Finanza" o altro quotidiano a diffusione nazionale previo avviso al Contraente.

7. SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo, trattenute settimanalmente da Eurovita, sono di seguito elencate:

- commissioni di gestione applicate da Eurovita su base annua in percentuale sul patrimonio netto del Fondo sono pari a 1,80%;

Tale commissione comprende il costo della garanzia assicurativa relativa alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La commissione di gestione viene calcolata e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso sulla base del valore complessivo del Fondo al netto degli oneri di cui ai successivi punti b) c) d).

- c) oneri di intermediazione e negoziazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, anche fiscali, posti a carico del Fondo;
- d) oneri a carico del Fondo interno relativi alle spese di custodia e di amministrazione, alle spese di verifica e revisione contabile, alle spese di pubblicazione del valore delle quote.
- e) le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri degli OICR, con una percentuale massima del 1% annuale.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono interamente riconosciuti a favore del Fondo e sono contabilizzati al momento dell'incasso fra le attività del fondo.

8. REVISIONE CONTABILE

Il Fondo è annualmente sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali di cui all'art.1 del D.M. 20 giugno 2012, n. 144, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.lgs. 27/1/2010, n. 39,, che attesta la rispondenza di ciascun Fondo interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche ed il valore unitario delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ciascun esercizio, Eurovita redige il rendiconto della gestione del Fondo. Tale rendiconto unitamente alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione è a disposizione del Contraente presso la sede della Compagnia trascorsi 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

9. MODIFICHE REGOLAMENTARI

Eurovita si riserva la possibilità di apportare al Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelle meno favorevoli agli assicurati. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai contraenti oltre che all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO "Fondo Maximum"

1. ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Eurovita ha istituito e gestisce un Fondo Interno Assicurativo (di seguito Fondo) costituito da un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie. Il Fondo è denominato **"Fondo Maximum"**.

Al Fondo possono partecipare persone fisiche e persone giuridiche attraverso la sottoscrizione delle polizze emesse dalla Compagnia e collegate allo stesso, in base alle condizioni contrattuali.

Il Fondo costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di altri Fondi dalla stessa gestiti.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può risultare inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La Compagnia potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche qualora ne ravvisasse l'opportunità, nell'ottica di ottimizzare l'efficienza anche in termini di costi gestionali senza, tuttavia, addurre alcun danno economico al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili d'investimento del presente Regolamento.

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL FONDO

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è la realizzazione della crescita del valore delle quote rappresentative delle somme versate da ciascun Contraente, cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e azionari in linea con l'andamento dei rispettivi benchmark.

Il profilo di rischio e il benchmark del Fondo sono:

PROFILO DI RISCHIO:	Alto
BENCHMARK:	15% MTS Global - 7% ITALY Variable Rate - 8% IBOXX Liquid Corporate 20% FTSEMIB - 35% EUROSTOXX 50 - 15% S & P 500

Il Fondo è del tipo ad accumulazione quindi l'incremento del valore delle Quote del Fondo non viene distribuito.

3. COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

La costituzione delle quote del Fondo è effettuata da Eurovita in misura non inferiore agli impegni assunti settimanalmente mediante la sottoscrizione di Contratti di Assicurazione le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata da Eurovita in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti di Assicurazione le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il giorno della loro cancellazione.

4. GESTIONE E CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI

Il **Fondo Maximum** investe le sue disponibilità nei seguenti comparti:

- Sino ad un massimo del 80% in titoli azionari e quote di OICR Azionari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche;
- Sino ad un massimo del 10% in liquidità;
- Per il rimanente in attività finanziarie di vario genere tra cui titoli di Stato, obbligazioni quotate e non quotate emesse da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e quote di OICR obbligazionari o monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.

Inoltre è prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo. Qualora la Società investisse in tali tipologie di titoli non saranno fatte gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR. Inoltre la Società non addebiterà alla parte del fondo rappresentata da OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle

commissioni individuata dalla Società per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti pari, per il Fondo Maximum, allo 0,46%.

Al fine di proteggere il valore dell'investimento effettuato coerentemente con il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, in linea con il Provvedimento Isvap 297/96 così come modificato dal Provvedimento Isvap 981G/98.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche d'investimento competono ad Eurovita, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. Eurovita, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a terzi deleghe gestionali, aventi ad oggetto anche l'intero patrimonio del Fondo stesso, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità di Eurovita, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere da soggetti delegati.

5. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

La Compagnia determina al mercoledì di ogni settimana, il valore complessivo netto del Fondo Interno.

Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno è determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione (mercoledì salvo festività).

Qualora il prezzo relativo alla giornata di valorizzazione non sia disponibile entro le ore 15.00 del giorno successivo (giovedì salvo festività), verrà utilizzato l'ultimo prezzo disponibile per lo strumento finanziario ai fini della determinazione del NAV.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività stesse si renda nuovamente disponibile.

Per gli attivi rappresentati da:

- **quote di OICR** si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg;
- **titoli azionari** si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg;
- **titoli di stato e altre obbligazioni ordinarie quotate** si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg;
- **obbligazioni ordinarie non quotate** si considera come prezzo di mercato il prezzo comunicato ad Eurovita dall'Ente Emittente.

Il valore della quota è calcolato dividendo l'ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di cui al successivo punto 6, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta sui Fondi di diritto italiano, non vengono riconosciuti ai Contraenti ma vengono trattenuti da Eurovita o da terzi.

Il valore iniziale della quota al momento della costituzione del Fondo Interno è fissato in 5,16 Euro (Lire 10.000).

Il valore unitario delle quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato sul sito internet della Compagnia www.eurovita.it e sul quotidiano "MF Milano Finanza" o altro quotidiano a diffusione nazionale previo avviso al Contraente.

6. SPESE A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico del Fondo, trattenute settimanalmente da Eurovita, sono di seguito elencate:

- a) commissioni di gestione applicate da Eurovita su base annua in percentuale sul patrimonio netto del Fondo sono pari a 1,85%. Tale commissione comprende il costo della garanzia minima assicurativa relativa alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La commissione di gestione viene calcolata e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso sulla base del valore complessivo del Fondo al netto degli oneri di cui ai successivi punti b) c) d).
- b) oneri di intermediazione e negoziazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, anche fiscali, posti a carico del Fondo;
- c) oneri a carico del Fondo Interno relativi alle spese di custodia e di amministrazione, alle spese di verifica e revisione contabile, alle spese di pubblicazione del valore delle quote.
- d) le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri degli O.I.C.R. in cui sono investite le relative disponibilità, con una percentuale massima del 2% annuale.

7. REVISIONE CONTABILE

Il Fondo è annualmente sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/98 n° 58 art. 161, che attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche ed il valore unitario delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ciascun esercizio, Eurovita redige il rendiconto della gestione del Fondo. Tale rendiconto unitamente alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione è a disposizione del Contraente presso la sede della Compagnia trascorsi 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

8. MODIFICHE REGOLAMENTARI

Eurovita si riserva di apportare al Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della legislazione.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR").

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. (di seguito la "Società"), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge³ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati ("dati sensibili")⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ("dati giudiziari")⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore - Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.

Consenso per l'acquisizione dati dall'intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per l'acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell'intermediario per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Ambito di circolazione "interna" dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁵ Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo - come per la redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero - sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶. In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa - Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-UE; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l'opportunità di stabilire con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla "catena assicurativa", contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti appartenenti alla "catena assicurativa" come autonomi titolari con l'adozione di adeguate garanzie contrattuali⁷: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti,

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, co-assicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell'interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all'acquisizione di informazioni sui debitori;

a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

⁷ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati personali⁸;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)⁹;
- dati economici.

4. Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati¹⁰ dalla Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero - in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa¹¹, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

6. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

⁸ Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).

⁹ Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

¹⁰ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

¹¹ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6).

7. Diritti dell'Interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari¹². Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.¹³

Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

9. Data Protection Officer

La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO").

Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.

¹² Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

¹³ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

**INFORMATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI
(PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 DEL 16 LUGLIO 2013)**

Gentile Cliente,

Le ricordiamo che **sono attivi i servizi gratuiti on-line** che Le permettono di consultare la Sua posizione assicurativa con Eurovita S.p.A. e di ricevere le comunicazioni in formato elettronico in sostituzione del cartaceo, accedendo all'Area Clienti disponibile nella Home Page del nostro sito www.eurovita.it.

Per attivare i servizi suddetti, è necessario effettuare la registrazione come di seguito indicato:

- 1) Accedere al sito internet della Compagnia www.eurovita.it, selezionare il link "**Area Clienti**" e cliccare sulla voce "**Registrati**";
- 2) Inserire il Codice fiscale/la Partita IVA e il numero identificativo di un contratto attivo che ha sottoscritto con Eurovita;
- 3) Completare la scheda di registrazione con i dati obbligatori che Le vengono richiesti, incluso il Suo indirizzo di posta elettronica.

In fase di "registrazione" il cliente sceglie una *username* e una *password*, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione. Una volta terminata la registrazione, l'investitore-contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una *e-mail* di conferma con il link di attivazione del proprio profilo utente e la successiva di conferma della registrazione da parte dell'Impresa, insieme al riepilogo delle credenziali di accesso. Acceda nuovamente al sito della Compagnia www.eurovita.it, selezioni il link "**Area Clienti**", clicchi sulla voce "Accedi" ed inserisca le Sue credenziali, ovvero *username* e *password*. Eurovita, al termine della registrazione, renderà visibile la Sua posizione assicurativa. Gran parte delle comunicazioni previste in corso di contratto Le saranno rese disponibili e scaricabili direttamente dalla Sua area riservata. Inoltre, qualora intendesse optare anche per la ricezione in modalità elettronica di tutte le altre comunicazioni previste dalla/e polizza/e a Lei intestata/e, potrà fornire espresso consenso nello spazio dedicato nella fase di registrazione. In tal caso le comunicazioni Le saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato e comunque pubblicate nella Sua area riservata. Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it. Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo. La Compagnia provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento. In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all'area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dalla Compagnia, utilizzando il seguente contatto e-mail: areaclienti@eurovita.it.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

PAGINA BIANCA

Aliquota di retrocessione	La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli Assicurati.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario caso vita. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Categoria	Classe in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria è definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	v. "società"
Composizione del Fondo Interno	Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni di assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Controvalore delle quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
Data di riferimento	Si riferisce alla data di calcolo della performance trimestrale e corrisponde precisamente al 28/03, al 28/06, al 28/09 e al 28/12 di ogni anno.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo interno stesso.
Dati storici	Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Documento Contrattuale	Documento sottoscritto dall'Impresa che attesta e riporta i contenuti delle obbligazioni.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Eurovita	E' l'Impresa di assicurazioni "Eurovita S.p.A." con sede in Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.
Fondo Interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione separata	Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Indice di Performance	Calcolato dividendo l'ammontare del patrimonio del fondo, al netto delle spese, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso fondo interno alla data di calcolo.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
Impresa	v."Società"
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera di conferma	La lettera inviata dall'Impresa unitamente al Documento di Polizza, a seguito della concluso contratto.
Lettera di conferma di investimento dei premi	Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Modulo di Polizza di Assicurazione o Proposta di Assicurazione	Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. La sottoscrizione del modulo di Polizza o di Proposta, insieme al pagamento del premio all'Impresa, produce gli effetti del contratto definitivo.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo è investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Performance	Variazione percentuale tra l'indice di performance rilevato alla data di riferimento e quello rilevato alla data di riferimento del trimestre precedente.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio investito	Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'acquisto di quote del fondo interno o di OICR.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta di Assicurazione o di Polizza	Documento sottoscritto dal Contraente in fase precontrattuale ai fini della stipulazione dell'assicurazione.
Profilo di rischio	Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali sono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Recesso del contratto	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo Interno	Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre

	caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la gestione separata.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Rendita vitalizia	In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del capitale assicurato e del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato e del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione	Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Spese di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già con-

	teggato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
Total Expenses Ratio (TER)	Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
Valore complessivo del fondo	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione della quota	Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

PAGINA BIANCA